

CATEGORIE E CONTRIBUTI

ARTIGIANI

ARTIGIANI: IL REDDITO IMPONIBILE

IL REDDITO IMPONIBILE

I contributi previdenziali di artigiani e commercianti sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF (modello UNICO /2004), prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce e sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, compresi i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-persone fisiche (il totale dei redditi d'impresa, al netto delle perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi).

Più in particolare:

IL REDDITO IMPONIBILE

IL REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI S.r.l.

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO

LA BASE IMPONIBILE IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 33 LEGGE N. 326/2003

LE NORME

- in riferimento al reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria (quadro RF del modello UNICO 2003) la base imponibile imponibile si determina sommando l'importo del rigo RF 45 col.3 con quelli dei rigi RF 49 ed RF 52;
- in riferimento al reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata, con volume di affari non superiore a 330 euro annui, la base imponibile si ottiene sommando l'importo del rigo RG 29 col.3 con quelli dei rigi RG 31 e RG 35; in relazione;
- in riferimento, ai redditi di partecipazione la base imponibile si ottiene sommando l'importo del rigo RH 12 con quello del rigo RH 15.

IL REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI S.r.l.

Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.

Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa si fa riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto devono essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente.

N.B.: La quota di partecipazione agli utili del socio di S.r.l. costituisce base imponibile per il calcolo dell'imponibile contributivo sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO

Nel caso di attività esercitate per periodi inferiori all'anno solare i contributi IVS devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro.

Il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante o l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.

LA BASE IMPONIBILE IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 33 LEGGE N. 326/2003

Fermo restando l'obbligo di versamento del minimale contributivo, chi ha aderito al concordato preventivo ex art. 33 L. n. 326/2003 ha la facolta' di pagare o meno la contribuzione previdenziale sulla quota di reddito eccedente il minimale, nel caso in cui opti per il versamento della contribuzione eccedente il minimale il calcolo verra' effettuato sul cosiddetto "reddito minimo di riferimento" costituito dal reddito d'impresa del 2001 aumentato del 7%.

LE NORME

ARTIGIANI: IL REDDITO IMPONIBILE

Circ. n. 182/1994 Oggetto: Gestioni Art/Com.

- Contributi eccedenti il minimale: possibilita' di autoconguaglio.

- Questioni varie

Msg. 13196 del 28/06/1994 Oggetto: contr.IVS redditi 93 prest.lav.ve inferiori anno solare.

Circ. 257/1995 Oggetto: Gestioni ART/COMM. Contributi eccedenti il minimale: possibilita' di autoconguaglio. Circ. n. 177/1996 Oggetto: Art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circ. n. 135/1997 Oggetto: Gestioni ART/COMM. Determinazione del reddito d'impresa imponibile ai fini previdenziali.

Circ. n. 153/1997 Oggetto: Gestioni Art/Com Contributi eccedenti il minimale: Possibilita' di autoconguaglio. Circ. n. 46/97 Oggetto: Artigiani ed esercenti attivita' commerciali:

- Contribuzione per l'anno 1997.

- Utilizzabilita' ai fini pensionistici dei contributi mensili IVS relativi all'anno 1997.

Circ. n. 102/2003 Oggetto: Artigiani ed esercenti attivita' commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d'impresa.